

**REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2001 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2001****che rettifica i regolamenti (CE) n. 562/2000 e (CE) n. 690/2001 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. In particolare, l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce alcune condizioni da rispettare nell'ambito delle gare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>, prevede l'acquisto tramite gare di alcuni tipi di carni bovine. In particolare, l'allegato II di detto regolamento stabilisce alcune condizioni da rispettare nell'ambito delle gare.

- (3) L'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2000 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 690/2001 presentano degli errori nella versione inglese. I due regolamenti in questione devono essere pertanto rettificati.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è così rettificato:  
Riguarda soltanto la versione inglese.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 690/2001 è così rettificato:  
Riguarda soltanto la versione inglese.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.